



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 121 del 09/10/2024

Proposta n. 1520/2024

OGGETTO: PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL'ART. 53, C. 1, LETT. B) DELLA L.R. N. 24/2017 PER PROGETTO DI AMPLIAMENTO INSEDIAMENTO PRODUTTIVO "DI.PA. SPORT SRL" IN COMUNE DI CORTEMAGGIORE, IN VARIANTE ALLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA. ESPRESSIONE DELL'ASSENSO, DEL PARERE MOTIVATO VAS E DEL PARERE SISMICO.

LA PRESIDENTE

Premesso che:

- l'art. 53, comma 1, lett. b) della legge urbanistica regionale n. 24/2017, disciplina interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio di impresa ovvero interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate, nell'area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività, tipologia di intervento in cui si inserisce il progetto in esame;
- al fine dell'approvazione del progetto, la norma citata prevede il ricorso alla modalità procedurale della Conferenza dei servizi, cui è chiamata a partecipare, nel caso del progetto in argomento, anche la scrivente Amministrazione, al fine di esprimere l'assenso per la realizzazione dell'intervento e per l'approvazione delle Varianti urbanistiche connesse alla localizzazione del medesimo, nonché in quanto Autorità competente per la valutazione ambientale (comma 4, lett. d) e lett. e));
- ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza produce pertanto gli effetti, tra gli altri, di localizzazione dell'intervento e variazione degli strumenti urbanistici dalla data di pubblicazione sul Burert dell'avviso di conclusione della Conferenza stessa;

Preso atto che:

- in Comune di Cortemaggiore la materia urbanistica è normata dal Piano Regolatore Generale (PRG) approvato ai sensi della previgente L.R. n. 47/1978;
- a seguito di presentazione al Comune di Cortemaggiore di apposita istanza da parte della ditta "Di.Pa. Sport srl", è stato attivato il Procedimento Unico ai sensi dell'art. 53 comma 1 lettera b) della L.R. 24/2017 e s.m.i. per l'approvazione del progetto di ampliamento dell'insediamento produttivo ubicato in via della Chiusa, frazione Chiavenna Landi, comportante variante al vigente PRG;
- l'ampliamento proposto è finalizzato a soddisfare l'esigenza di incremento della produzione per rispondere alle richieste di mercato e meglio organizzare gli spazi di lavoro, con la produzione che verrebbe trasferita nel capannone di nuova realizzazione, ove sarà

realizzato anche un magazzino automatico autoportante necessario allo stoccaggio del materiale in cassette e un'area di servizi per i dipendenti;

- la connessa variante urbanistica comporta la riclassificazione dell'area oggetto di variante da "Zona a prevalente destinazione residenziale di nuovo impianto" (art. 89) a "Zona produttiva di nuovo impianto" (art. 90) – "Tessuto produttivo ampliamento esistente" (art.90.05); l'ambito di progetto viene inoltre perimetrato con specifica denominazione "*Area oggetto di Procedimento Unico art. 53 L.R. 24/2017*" al fine di caratterizzarlo ai sensi della procedura a cui è stata sottoposta e viene infine integrata la disciplina di PRG all'art. 90.05 con un nuovo specifico comma;
- con nota n. 9994 del 4.7.2023 (pervenuta il 5.7.2023 al prot. prov.le n. 21448) il Comune ha messo a disposizione gli elaborati di progetto e ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i., fissando altresì il termine perentorio per la richiesta di integrazioni e/o chiarimenti;
- dall'esame della documentazione è risultato che la stessa fosse incompleta e pertanto la Provincia, con nota prot. n. 23595 del 20.7.2023, ha provveduto a richiedere integrazioni ai sensi dell'art. 2, comma 7 della L. n. 241/1990;
- a seguito di richieste da parte di diversi Enti intervenuti alla Conferenza, il Comune ha più volte sospeso o prorogato i termini al fine di acquisire la documentazione mancante, fornita dal proponente in più tranches e messa a disposizione con successive note comunali (prot. n. 1193 del 25.1.2024, n. 5896 del 30.4.2024 e n. 9660 del 10.7.2024, ricevuti rispettivamente ai prot. prov.li n. 2500 del 26.1.2024, n. 13183 del 2.5.2024 e n. 21277 del 10.7.2024);
- la Provincia, inoltre, con nota n. 13540 del 6.5.2024 aveva confermato la mancanza di documentazione integrativa già richiesta ma non pervenuta e i pareri di competenza delle Autorità ambientali individuate per la procedura;
- i pareri sono infine pervenuti in parte in allegato alle citate note comunali e in parte direttamente dalla Autorità coinvolte;
- il presente provvedimento provinciale è funzionale alla positiva conclusione della Conferenza di servizi;

Tenuto conto che:

- ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata con L.R. n. 3/2020, nonché della delibera di Giunta regionale n. 1956 del 22.11.2021 concernente la conclusione della prima fase del periodo transitorio previsto agli artt. 3-4 della legge medesima, i *".. procedimenti speciali possono continuare ad essere approvati in variante ai piani urbanistici formati con la legislazione previgente, anche dopo la scadenza della prima fase del periodo transitorio, in quanto gli stessi seguono un proprio iter approvativo autonomo rispetto a quello ordinario previsto per i piani e le relative varianti e producono comunque l'effetto di variare le previsioni urbanistiche vigenti indipendentemente da ogni considerazione della legge regionale che ne ha previsto l'approvazione (L.R. n. 47/1978, L.R. n. 20/2000 o L.R. 24/2017). Ciò naturalmente nella piena osservanza dei casi in cui la legge ammette il ricorso a tali procedimenti e con la precisazione che, qualora questi strumenti comportino la localizzazione di opere o interventi al di fuori del territorio urbanizzato esistente alla data di entrata in vigore della L.R. n. 24 del 2017, trovano applicazione i limiti (del 3%) e le condizioni al consumo di suolo ammissibile di cui all'articolo 6 della medesima legge urbanistica regionale. ..."*;
- l'art. 76 della stessa legge, inoltre, prevede che sia conservata l'efficacia dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvati ai sensi della L.R. n. 20/2000, fino all'entrata in vigore dei Piani Territoriali di Area Vasta (PTAV) e del Piano Territoriale Regionale (PTR) in adeguamento alla nuova legge, relativamente alle previsioni che quest'ultima assegna alla competenza dei PTAV e del PTR;
- con legge 13 giugno 2008, n. 9 la Regione, nelle more di approvazione della legge regionale attuativa della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha individuato le Province quali autorità competenti per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza dei Comuni, disposizione confermata dalla L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, art. 19;
- gli artt. da 13 a 18 del D.lgs. n. 152/2006 prevedono l'espressione del parere motivato VAS da parte della Provincia nell'ambito della procedura di valutazione ambientale dei Piani e loro Varianti;
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015" (approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016) ha impartito indicazioni in ordine allo

svolgimento delle funzioni in materia di valutazione ambientale di piani urbanistici comunali, chiarendo che la Provincia, qualora abbia mantenuto le strutture organizzative competenti, quale è il caso della Provincia di Piacenza, continua a svolgere tali funzioni senza ricorrere all'istruttoria di ARPAE prevista dalla predetta DGR n. 2170/2015;

- infine l'art. 5 della L.R. n. 19/2008, inerente la formulazione del parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni della Variante in argomento con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico, stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici, l'espressione del parere in argomento contestualmente all'esame del piano urbanistico stesso;

Acquisiti agli atti:

- il parere rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza (pervenuto al prot. prov.le n. 24308 del 27.7.2023, in allegato a nota comunale);
- il parere rilasciato dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti con nota n. 5278 del 7.5.2024 (pervenuta al prot. prov.le n. 13810 dell'8.5.2024),
- il parere rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna con nota n. 113618 del 20.6.2024 (pervenuta al prot. prov.le n. 19043 del 20.6.2024);
- il parere rilasciato dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza con nota n. 56824 del 17.5.2024 (pervenuta al prot. prov.le n. 15004 del 20.5.2024);
- la nota e-mail del Consorzio di Bonifica di Piacenza in merito alla non competenza per la procedura in corso (pervenuta con e-mail comunale in data 16.7.2024);
- il parere rilasciato da IRETI SpA con nota n. 12397 del 4.9.2024 (pervenuta al prot. prov.le n. 26360 del 4.9.2024);
- il parere rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 27.9.2024 (pervenuta al prot. prov.le n. 28803 del 30.9.2024);

Acquisiti altresì:

- copia dell'avviso di deposito del progetto pubblicato sul BURERT n. 181 del 5.7.2023 (parte seconda);
- dichiarazione del competente Responsabile comunale in merito all'assenza del vincolo di consolidamento e trasferimento degli abitati;
- attestazione comunale di acquisizione dei nulla osta rilasciati dalle Autorità militari;
- comunicazione in merito all'assenza di osservazioni pervenute durante il periodo di deposito del progetto;

Esaminata la Relazione (agli atti) resa dal Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali" a compimento della fase istruttoria e alla quale specificatamente si rinvia per quanto non evidenziato nel presente provvedimento, nella quale vengono considerati i diversi profili implicati dal progetto in questione, comportante Variante al PRG del Comune di Cortemaggiore;

Condivise le risultanze della Relazione anzidetta e ritenuto pertanto di esprimere, relativamente agli effetti di Variante al PRG del Comune di Cortemaggiore implicati dal progetto di ampliamento della ditta "Di.Pa. Sport srl":

- l'assenso, ai sensi dell'art. 53 della L.R. n. 24/2017, alle condizioni indicate nell'apposita sezione dell'Allegato (denominato "Allegato - Cortemaggiore, Procedimento Unico DIPA SPORT SRL", parte integrante e sostanziale del presente atto);
- il parere motivato VAS positivo, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto Ambientale e nei pareri elencati in premessa, nonché di quelle riportate in apposita sezione del citato Allegato (denominato "Allegato - Cortemaggiore, Procedimento Unico DIPA SPORT SRL"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- il parere sismico favorevole, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata dalla L.R. n. 6/2009 "Governo e riqualificazione solidale del territorio" e dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 recante "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";

- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", e successive modifiche;
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visti i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 476 del 12.4.2021 di aggiornamento dell'Atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica (artt. 22 e 49, L.R. n. 24/2017)" di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 aprile 2019, n. 630", integrata con deliberazione della medesima Giunta n. 564 del 26.4.2021;
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";
- la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922 "Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013";
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016;
- la deliberazione della Giunta regionale 8 luglio 2024, n. 1577 di approvazione dell' "Atto di Coordinamento Tecnico, in merito agli interventi di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) e al Procedimento Unico di cui all'art. 53 della Legge Regionale n. 24 del 2017";

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT 2025) approvato dall'Assemblea regionale con deliberazione n. 59 del 23 dicembre 2021;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po, approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001, e successive Varianti;
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e integrato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPo), relativo alla gestione delle acque, approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, e successive varianti;
- Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), approvato con D.P.C.M. del 27 ottobre 2016 e successive Varianti e attuato in Regione Emilia-Romagna con direttiva D.G.R. n. 1300/2016;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, sottoposto a Variante generale approvata con atto del Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010 e a Variante specifica approvata con atto del medesimo Consiglio n. 8 del 6 aprile 2017;
- Intesa interistituzionale PAI-PTCP siglata il 12.4.2012 da Provincia di Cortemaggiore, Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e Regione Emilia-Romagna per far assumere alla pianificazione provinciale valore ed effetti di PAI, e successive varianti;
- Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV) adottato con delibera di Consiglio provinciale n. 9 del 27 marzo 2024 e approvato con delibera del medesimo Consiglio n. 24 del 25.9.2024;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, sottoposto a successive varianti di cui l'ultima approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 39 del 30 novembre 2020;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2030), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 152 del 30.1.2024;
- Piano Regionale di gestione Rifiuti e Bonifica delle aree inquinate (PRRB), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 87 del 12 luglio 2022;

Visti i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

Vista la deliberazione di Consiglio provinciale n. 23 del 30.11.2016 "Verifica di coerenza del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con i criteri definiti dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti in tema di aree non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti";

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione dell'eletta a seguito delle consultazioni elettorali del 24 settembre 2022;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

Sentito il Segretario generale;

Dato atto che con l'insediamento della Presidente avvenuto il 24 settembre 2022 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2022-2026;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Dirigente del Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. di esprimere l'assenso, ai sensi dell'art. 53 della L.R. n. 24/2017, relativamente agli effetti di Variante al PRG del Comune di Cortemaggiore implicati dal progetto di ampliamento della ditta "Di.Pa. Sport srl" in frazione Chiavenna Landi, alle condizioni indicate nell'apposita sezione dell'Allegato (denominato "Allegato - Cortemaggiore, Procedimento Unico DIPA SPORT SRL"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di esprimere parere motivato VAS positivo, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, relativamente agli effetti di Variante al PRG del Comune di Cortemaggiore implicati dal progetto di cui al precedente punto 1., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto Ambientale e nei pareri elencati in premessa, nonché di quelle riportate in apposita sezione del citato Allegato (denominato "Allegato - Cortemaggiore, Procedimento Unico DIPA SPORT SRL"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di esprimere parere sismico favorevole, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, relativamente agli effetti di Variante al PRG del Comune di Cortemaggiore implicati dal progetto di cui al precedente punto 1.;
4. di depositare copia del presente provvedimento in Conferenza dei servizi;
5. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

LA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PATELLI MONICA

con firma digitale

ASSENSO

(ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017)

Considerato che il progetto di *“Intervento di realizzazione di un nuovo padiglione produttivo ad ampliamento dell'insediamento produttivo DI.PA. SPORT Srl in Via Della Chiusa, Frazione di Chiavenna Landi”*, in Variante al PRG vigente del Comune di Cortemaggiore, presentato da DI.PA. SPORT S.r.l., non presenta alcun profilo di contrasto con gli strumenti della pianificazione sovraordinata e che l'area interessata dal medesimo progetto non è soggetta a vincoli o tutele che possano compromettere l'attuazione degli interventi, **si esprime l'assenso, ai sensi dell'art. 53 della L.R. n. 24/2017, in merito agli effetti di Variante al PRG del progetto, alle seguenti condizioni:**

- Negli elaborati presentati nell'ambito del procedimento, si rilevano diverse difformità, sia relativamente alla perimetrazione dell'area oggetto del PU individuata sulla tavola di PRG variata, rispetto agli elaborati rappresentativi del progetto dai quali pare che il nuovo insediamento previsto venga realizzato parzialmente al di fuori dell'area oggetto di variante urbanistica (come, tra l'altro, evidenzia il Rapporto Ambientale), sia relativamente agli elaborati di variante urbanistica nello stato variato ove oltre a riclassificare l'area oggetto del PU ai sensi dell'art. 53, viene riclassificata anche l'area in adiacenza assegnandole la nuova classificazione “tessuto industriale esistente” in sostituzione di quella vigente “Servizi scolastici”.

Si dovrà pertanto fare chiarezza allineando gli elaborati di variante e di progetto, tenendo conto che essendo la variante urbanistica, ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017, funzionale al progetto, costituendone quindi un effetto della sua approvazione, non può riguardare ambiti esterni all'ambito relativo al progetto esaminato. Inoltre si fa presente che come dichiarato nella documentazione integrativa presentata in sede di conferenza dei servizi, con la variante urbanistica viene riclassificata esclusivamente la “Zona a prevalente destinazione residenziale di nuovo impianto” e non anche la “Zona a verde pubblico attrezzato” come evidenziato nel Rapporto Ambientale.

- Si integri la voce di legenda “Area oggetto di Procedimento Unico art. 53 L.R. 24/2017” delle tavole di zonizzazione variate con il riferimento all'art. 90.05.03.
- Le variazioni della classificazione urbanistica dovranno essere apportate oltre che sulle Tavole di PRG Zonizzazione in scala 1:2000, anche su quelle di Zonizzazione in scala 1:5000 e 1:10.000.

- Negli elaborati di progetto non viene evidenziato il rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi e le dotazioni territoriali relative al progetto. Risulta pertanto necessario integrare gli elaborati di progetto evidenziando il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 90.05 e commi successivi delle NTA di PRG.
- In relazione all'intervento previsto, non sono emerse particolari controindicazioni in merito agli aspetti geologici, idrogeologici e sismici. In merito agli aspetti di compatibilità idraulica si rimanda ai contenuti della "Verifica di compatibilità idraulica e del rischio idraulico". L'ambito è quindi da ritenersi idoneo all'utilizzo previsto con le prescrizioni indicate nella "Verifica di compatibilità idraulica e del rischio idraulico" allegata al progetto che vengono qui integralmente riportate:
 - la quota minima del primo piano utile dell'edificio deve essere mantenuta alla quota indicata in progetto e, quindi, ad una quota di + 0,35 m rispetto al sedime stradale di via Della Chiusa;
 - evitare la realizzazione di piani interrati o seminterrati;
 - il proponente dell'intervento dovrà produrre una dichiarazione di accettabilità del rischio residuo.
- Considerato che l'ambito oggetto di PU ricade nella Fascia di tutela del Torrente Chiavenna definita ai sensi dell'art.142 comma 1 lett.c del D.Lgs.42/2004, in merito alla quale è stata attivata la procedura di autorizzazione paesaggistica ai sensi delle disposizioni di cui all'art.146 del citato D.Lgs. 42/2004, si richiama il rispetto delle specifiche prescrizioni stabilite in sede di autorizzazione paesaggistica e quelle formulate dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza nell'ambito del procedimento in oggetto.
- Si rammentano le disposizioni di cui alla L.R. n. 24/2017 e i contenuti dell'Atto di Coordinamento Tecnico, approvato con D.G.R. n. 1577 dell'8 luglio 2024 (BURERT n. 231 del 12.07.2024) in merito all'obbligo di motivazione da assolvere nella determinazione conclusiva del procedimento unico di cui all'art. 53, nel caso in cui la scelta localizzativa comporti consumo di suolo (art. 5 comma 2 L.R. 24/2017, punto 3.4 Atto di Coordinamento).
- Richiamando le disposizioni di cui al comma 10 dell'art. 53 della L.R. 24/2017, si raccomanda di inviare a Questa Amministrazione copia integrale della determinazione di conclusione della conferenza di servizi, al fine di poter provvedere, in qualità di autorità competente per la valutazione ambientale, alla pubblicazione sul sito web. In riferimento alle disposizioni sopracitate si invii alla Regione Emilia-Romagna, copia integrale della determinazione di

conclusione della conferenza di servizi, in modo che la stessa possa provvedere alla pubblicazione dell'avviso sul BURERT; per quanto riguarda le modalità di predisposizione ed invio della documentazione alla Regione E-R, si richiamano i contenuti di cui D.G.R. 22 Novembre 2019, n. 2134 "Atto di coordinamento tecnico 'Specifiche tecniche degli elaborati di piano predisposti in formato digitale' (articolo 49, L.R. n. 24/2017)".

Si richiede infine di ricevere gli elaborati definitivi di Variante allo strumento urbanistico.

PARERE MOTIVATO

(ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.)

Il Comune di Cortemaggiore con nota acquisita al prot. prov. le n. 21448 del 05.07.2023, ha trasmesso gli elaborati relativi al progetto per l'*"Intervento di realizzazione di un nuovo padiglione produttivo ad ampliamento dell'insediamento produttivo DI.PA. SPORT SRL in via della Chiusa, frazione di Chiavenna Landi"*, in Variante allo strumento urbanistico vigente PRG, tali elaborati risultano comprensivi del documento di ValSAT, ai fini degli adempimenti previsti dalla L.R. 20/2000, dalla L.R. 24/2017 e dal D.Lgs. 152/2006 e dell'espressione del Parere Motivato da parte dell'Autorità competente, la Provincia di Piacenza.

Gli elaborati di progetto, quelli di Variante urbanistica ed il relativo documento di ValSAT (che ai fini della Valutazione Ambientale Strategica tiene luogo del Rapporto Ambientale) comprensivo della Sintesi non Tecnica, sono stati depositati ai sensi dell'art. 13, comma 6 e dell'art. 14 del D.Lgs. 152/2006, presso la Provincia di Piacenza e il Comune medesimo, a partire dalla data di pubblicazione sul BURERT, ossia il 05.07.2023 (BURERT n. 181). Della pubblicazione del documento di ValSAT è stato dato avviso anche sul sito istituzionale della Provincia di Piacenza.

Ai fini della procedura di valutazione ambientale del progetto in Variante al PRG, entro il termine per la presentazione di osservazioni previsto dal Procedimento unico ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017, non sono pervenute osservazioni (nota prot. prov.le n. 2500 del 26.01.2024).

Si evidenzia che, in generale, l'accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di ValSAT allegato alla Variante, comporta il necessario aggiornamento dei documenti di valutazione e, nel caso gli effetti ambientali siano negativi e significativi, è necessario provvedere all'aggiornamento anche del Parere Motivato.

In relazione a quanto stabilito dalla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, dall'art. 5 della L.R. 20/2000 e dall'art. 18 della L.R. 24/2017 il progetto in Variante è stato assoggettato alla procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale; pertanto, la Provincia di Piacenza, in qualità di Autorità competente deve assumere lo specifico Parere Motivato, ai sensi dell'art. 15 dello Decreto citato.

I documenti di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale, *"Rapporto Ambientale"* e *"Sintesi non tecnica al Rapporto Ambientale"* sono stati costruiti sulla base dei contenuti illustrati nell'ambito dell'Allegato VI al D.Lgs. 152/2006 e svolgono adeguatamente le funzioni affidate al Rapporto Ambientale di cui all'art. 13 del D.Lgs 152/2006.

Le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti del progetto in Variante e sugli impatti ambientali ad esso conseguenti, previste dagli art. 13 e 14 del D. Lgs. 152/2006, in particolare in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale sono state adeguatamente sviluppate

durante le fasi di deposito e partecipazione nell'ambito del Procedimento unico, ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017.

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 152/2006, sono stati consultati i soggetti con competenze in materia ambientale, che hanno espresso valutazioni in merito al progetto in Variante al PRG del Comune di Cortemaggiore, inviando pareri scritti, come di seguito riportati: ATERSIR prot. prov.le n. 13810 del 08.05.2024; Ausl prot. prov.le n. 15004 del 20.05.2024; ARPAE Sezione di Piacenza prot. prov.le n. 19043 del 20.06.2024; Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza prot. prov.le n. 24308 del 27.07.2023; IRETI prot. prov.le n. 26360 del 04.09.2024; Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Area Affluenti Po prot. prov.le n. 28803 del 30.09.2024. Si evidenzia che il Consorzio di Bonifica di Piacenza ha comunicato la non competenza (e-mail del prot. comunale n. 10973 del 24.07.2023).

Con riferimento alla metodologia utilizzata nel documento di ValSAT del progetto in Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Cortemaggiore si ritiene che, in generale, sia stata sviluppata la verifica di coerenza della Variante rispetto agli obiettivi della sostenibilità ambientale e che siano state riportate, nel documento stesso, le informazioni da fornire con il Rapporto Ambientale, così come elencate nell'Allegato VI del D Lgs. 152/2006.

Le attività di valutazione e la verifica di coerenza con gli obiettivi di sostenibilità effettuate congiuntamente alla costruzione del progetto in Variante al PRG, si sono concluse con la valutazione degli impatti indotti dall'attuazione delle previsioni proposte e, in particolare, con la definizione di misure di mitigazione e compensazione. La ValSAT ha infine, sulla base degli esiti della valutazione dei potenziali impatti sulle componenti ambientali di riferimento, selezionato un set di Indicatori, funzionali e pertinenti al progetto, da utilizzare per il monitoraggio degli effetti sui sistemi ambientali e territoriali derivanti dall'attuazione delle scelte di progetto in Variante. Dalla contestuale lettura degli elaborati costitutivi del progetto in Variante, del documento di ValSAT e della Sintesi non Tecnica emerge lo sviluppo della metodologia e delle fasi necessarie allo svolgimento della procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale, così come disciplinata dalla normativa vigente.

In particolare, tale metodologia si compone di alcune fasi, che concorrono alla definizione dei contenuti del progetto in Variante, attraverso una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale dello stesso:

- sintesi dello stato di fatto
- verifica di coerenza esterna
- alternative di Piano
- verifica di coerenza interna

- verifica di conformità a vincoli e prescrizioni
- monitoraggio
- conclusioni.

Le risultanze delle valutazioni di coerenza hanno riportato esiti sostanzialmente positivi, evidenziando che gli obiettivi e le azioni della Variante comunale sono coerenti con gli obiettivi di sostenibilità stabiliti dalla normativa e dalla pianificazione sovraordinata.

In considerazione di quanto rilevato, valutati i contenuti del documento di ValSAT elaborato dal soggetto proponente, considerata la proposta di Variante al PRG, dato atto che sono state sviluppate le attività di informazione e di partecipazione previste dal Codice dell'Ambiente nell'ambito dell'iter di approvazione del progetto medesimo, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale, considerata l'attività tecnico-istruttoria effettuata ai fini dell'espressione dell'assenso da parte dell'Amministrazione Provinciale (ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017 e s.m.), l'Autorità competente ritiene di esprimere

**Parere Motivato positivo sul progetto per
l'“Intervento di realizzazione di un nuovo padiglione produttivo ad ampliamento
dell'insediamento produttivo DI.PA. SPORT SRL in via della Chiusa, frazione di
Chiavenna Landi”,
in Variante al Piano Regolatore Generale (PRG)
relativamente alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) ai
sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006 e succ. mod. ed int.**

La Variante al Piano regolatore Generale (PRG) di Cortemaggiore potrà, quindi, completare il proprio iter di approvazione nell'ambito del “procedimento unico”, ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017, nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni presenti nel documento di ValSAT, delle valutazioni formulate nell'ambito dell'istruttoria tecnica svolta da questa Amministrazione e delle prescrizioni di seguito riportate:

- risulta necessario garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di ValSAT e delle azioni di mitigazione e compensazione definite in riferimento alle specifiche previsioni;
- occorre rispettare le prescrizioni presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale della Variante;
- come richiesto nel parere di ARPAE, occorre riportare nell'Atto Autorizzativo definitivo come esplicita condizione, la messa a dimora di diverse tipologie di alberature, al fine di tutelare la biodiversità (inserendo ad es. anche l'Acero Riccio specie più idonea a garantire la capacità di mitigazione ambientale ed assorbimento della CO₂) e al fine di contrastare le “isole di calore”, l'inserimento di alberature anche all'interno della zona dedicata ai parcheggi; inoltre dovranno essere effettuati una serie di interventi di manutenzione del verde durante il corso degli anni (in particolare dovrà essere garantito l'attecchimento delle essenze messa a dimora tramite progettazione ed installazione di idoneo impianto di irrigazione e dovrà essere prevista la sostituzione di fallanze e mancati attecchimenti, nonché interventi di manutenzione ordinaria quali il taglio dell'erba, l'eventuale potatura, la raccolta delle foglie, la concimazione);

- occorre rispettare quanto prescritto senza deroga alcuna dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Area Affluenti Po, in merito a quanto riportato all'art. 96 c.1 lett f) di cui del R.D. 523/1904;
- le previsioni contenute nella Variante sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti della stessa, diversamente, si renderà necessaria una nuova valutazione;
- si rammenta che con l'atto di approvazione della variante urbanistica il Comune dovrà illustrare, in un apposito elaborato allegato (denominato Dichiarazione di Sintesi), come le considerazioni ambientali sono state integrate nella Variante e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere Motivato della Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso a quanto contenuto nel Parere Motivato stesso.



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi
informativi, assistenza agli Enti Locali**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1520/2024 del
Ufficio Territorio e Urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti
Locali ad oggetto: PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL'ART. 53, C. 1, LETT. B) DELLA
L.R. N. 24/2017 PER PROGETTO DI AMPLIAMENTO INSEDIAMENTO PRODUTTIVO "DI.PA.
SPORT SRL" IN COMUNE DI CORTEMAGGIORE, IN VARIANTE ALLA STRUMENTAZIONE
URBANISTICA. ESPRESSIONE DELL'ASSENSO, DEL PARERE MOTIVATO VAS E DEL PARERE
SISMICO., si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 08/10/2024

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 121 del 09/10/2024

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi,
assistenza agli Enti Locali**

Oggetto: PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL'ART. 53, C. 1, LETT. B) DELLA L.R. N. 24/2017 PER PROGETTO DI AMPLIAMENTO INSEDIAMENTO PRODUTTIVO "DI.PA. SPORT SRL" IN COMUNE DI CORTEMAGGIORE, IN VARIANTE ALLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA. ESPRESSIONE DELL'ASSENSO, DEL PARERE MOTIVATO VAS E DEL PARERE SISMICO..

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 09/10/2024

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(SILVA MICHELE)
con firma digitale